Legge regionale 18 giugno 1998, n.33

Modifiche alla L.R. 5 dicembre 1995, n. 104 "Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei comuni di Massa e Carrara"

ARTICOLO 1
Modifiche all'art. 2 della LR 5 dicembre 1995, n. 104

1. Al comma 2 dell'art. 2 della LR 104/1995 e' aggiunto il seguente periodo: "nonche' al rispetto, in fase di coltivazione, delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di polizia mineraria."

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della LR 104/1995 e' aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2 bis. La concessione puo' essere revocata:
a) in presenza di situazioni di pericolo o di compromissione delle zone limitrofe quando determinati da irrazionale coltivazione del giacimento;
b) in caso di inadempienze a provvedimenti di sicurezza, emessi dall'autorita' di vigilanza e alle altre norme di polizia mineraria."

3. All'art. 2 della LR 104/1995, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6. La disciplina concessoria, come regolata dalla presente legge e dai successivi regolamenti comunali, si applica anche alle concessioni livellarie di agri marmiferi gia' rilasciate dai Comuni di Carrara e di Massa e dalle soppresse "vicinanze" di Carrara.".